



Regione Umbria

Presidenza della Giunta

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

05 dicembre 2017, n. 228

Profilassi della Brucellosi ovina e caprina a carattere obbligatorio – Piano di sorveglianza nel territorio della Regione Umbria per gli anni 2017/2020.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;

Visto il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il D.M. 2.7.1992, n. 453, concernente il Piano nazionale per la eradicazione della Brucellosi negli allevamenti ovini e caprini come modificato dal D.M. 31.5.1995, n. 292 e dal D.M. 12.8.1997, n. 429;

Visto il D.Lgs. 19.08.2005, n. 193 “Attuazione della Direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l’O.M. 28 maggio 2015 “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Decisione della Commissione 2005/28/CE che modifica la Decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la dichiarazione di talune province italiane indenni da Brucellosi (*B.melitensis*) e la Decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione di talune province italiane indenni da Tubercolosi bovina, Brucellosi bovina e Leucosi bovina Enzootica;

Richiamato il proprio precedente decreto 21 maggio 2013, n. 44: *Profilassi della Brucellosi ovina e caprina a carattere obbligatorio – Piano di sorveglianza nel territorio della Regione Umbria per gli anni 2013/2016*;

Visto il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento 21/2004/CE del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il Regolamento 1782/2003/CE e le Direttive 92/102/CE e 64/432/CEE e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23.12.1978, n. 833 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001;

Vista la L.R. 9 aprile 2015, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2017, n. 1344;



Regione Umbria

Presidenza della Giunta

DECRETA

Art. 1

Il piano regionale di sorveglianza della Brucellosi ovina e caprina, di seguito indicato come “piano”, è attivato per garantire la tutela della sanità del patrimonio ovino e caprino regionale e la sicurezza dei prodotti alimentari derivati mantenendo il patrimonio zootecnico regionale libero dall’infezione, ottimizzando e razionalizzando le risorse impiegate. Il piano è attivato anche per la tutela della sanità pubblica e della sicurezza alimentare.

Art. 2

- L’attuazione del presente piano è obbligatoria su tutto il territorio regionale.
- Nel territorio della Regione Umbria, la frequenza del controllo della Brucellosi è annuale, secondo le percentuali previste, sia per la provincia di Perugia che per la provincia di Terni.
- Gli ovini e i caprini che effettuano la transumanza o l’alpeggio o si spostano per motivi di pascolo devono essere controllati ogni anno. Si precisa che per quanto riguarda lo spostamento di animali per motivi di pascolo all’interno della stessa Azienda USL questo sarà oggetto di opportuna valutazione epidemiologica congiunta tra la Regione e la Azienda USL interessata con i conseguenti specifici provvedimenti.
- L’abbattimento degli ovini e dei caprini risultati infetti dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
- Negli allevamenti sede di focolaio, la Azienda USL competente per territorio potrà disporre l’abbattimento obbligatorio di tutti i capi presenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, previo parere conforme della Regione e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale.
- Ai proprietari dei capi abbattuti nei casi sopracitati, sempre che siano state osservate tutte le norme e le prescrizioni sanitarie, spetta un indennizzo per ottenere il quale gli stessi dovranno consegnare alla Azienda USL competente per territorio, i relativi certificati di abbattimento (Modello 9/33), unitamente alla domanda di indennizzo.
- Le indennità di cui sopra dovranno essere corrisposte entro 90 giorni dalla data di registrazione nella BDN dell’avvenuta macellazione degli animali oggetto del provvedimento di abbattimento.
- Tutti coloro che non sottopongono gli animali, di cui sono responsabili anche temporaneamente, alle attività previste nel presente piano, sono esclusi da qualsiasi forma di contribuzione e di prestiti agevolati erogati da una pubblica amministrazione sia regionale, sia nazionale che comunitaria. Inoltre, non possono commercializzare né il latte e i suoi derivati prodotti nell’azienda né gli animali dell’allevamento.
- Nei casi in cui si ritiene che l’eventuale presenza di animali infetti o sospetti di infezione di altre specie domestiche o selvatiche possa compromettere l’esito dei programmi di sorveglianza della Brucellosi degli ovini e dei caprini, l’autorità competente dovrà adottare nei confronti di ciascuna specie le misure previste per il contenimento e per l’eradicazione dell’infezione, nel rispetto della legislazione sulla tutela della fauna selvatica.



Regione Umbria

Presidenza della Giunta

Art. 3

Il piano si articola secondo l'allegato A che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Eventuali modifiche che si rendessero necessarie sono delegate al Dirigente del Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane.

Art. 5

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa riferimento alla normativa nazionale e comunitaria sulla profilassi della Brucellosi ovina e caprina.

Art. 6

- I Direttori Generali delle Aziende USL della Regione, i Sindaci dei Comuni della Regione, cui è fatto obbligo di rendere noto a tutti gli interessati le presenti disposizioni, i Responsabili dei Servizi Veterinari delle Aziende USL della Regione e tutti gli altri Veterinari dipendenti delle Aziende USL della Regione o comunque operanti nell'ambito di dette profilassi, gli Agenti tutti della Forza Pubblica, sono incaricati, ciascuno per la parte di propria competenza, dell'esecuzione del presente decreto, le cui trasgressioni saranno punite a termine di legge.
- I Direttori Generali delle Aziende USL della Regione sono, altresì, tenuti a rendere noto il presente decreto a tutti i Veterinari operanti nell'ambito delle rispettive Aziende USL e ad eventuali liberi professionisti impegnati, nei rispettivi territori, nelle attività delle profilassi di cui trattasi.
- Le disposizioni di cui al presente provvedimento, valide per gli anni 2017/2020, restano comunque in vigore fino a nuovo provvedimento, salvo eventuali modifiche e/o integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

Perugia, 05/12/2017

Presidente Catiuscia Marini

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

LINEE GUIDA PER LA PROFILASSI E L'ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI OVINA E CAPRINA

OBIETTIVI

Il piano regionale di sorveglianza della Brucellosi ovi-caprina, di seguito indicato come "piano", è attivato per:

- garantire la tutela della sanità del patrimonio ovino e caprino regionale e la sicurezza dei prodotti alimentari derivati mantenendo il patrimonio zootecnico regionale libero dall'infezione, ottimizzando e razionalizzando le risorse impiegate. Il piano è attivato anche per la tutela della sanità pubblica e della sicurezza alimentare
 - mantenere la qualifica di territorio Ufficialmente Indenne a livello comunitario per le Province di Perugia e Terni.
- Le condizioni affinché un territorio possa essere dichiarato Ufficialmente Indenne a livello comunitario da brucellosi ovi-caprina sono le seguenti:
- almeno il 99,8% degli allevamenti presenti sul territorio deve aver ottenuto la qualifica di Ufficialmente Indenne da brucellosi ovi-caprina
 - ogni anno, controlli per sorteggio, dimostrano, con un tasso di certezza del 99% che meno dello 0,2% delle aziende sono contaminate oppure almeno il 10% degli animali di età superiore a 6 mesi sono stati sottoposti a prove ufficiali con esito negativo
 - devono essere rispettate le procedure per la sospensione e il ritiro della qualifica di Ufficialmente indenne da brucellosi ovi-caprina.
- **Il territorio mantiene tale qualifica se:**
- continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui sopra
 - ogni anno successivo al riconoscimento di territorio Ufficialmente Indenne da brucellosi ovi-caprina almeno il 10% degli ovini e caprini di età superiore ai 6 mesi è stato sottoposto a controllo con esito favorevole.

ATTIVITÀ

- Le attività del piano sono volte alla rilevazione degli allevamenti infetti attraverso il controllo dei principali fattori di rischio per l'introduzione e la diffusione della malattia oggetto del piano.
- Le attività previste dal presente piano, inoltre, consentiranno anche la verifica ed il controllo periodico delle qualifiche sanitarie possedute degli allevamenti regionali nonché la verifica dei risultati delle attività di sorveglianza.
- Le attività previste dal presente piano consentiranno la verifica ed il rispetto della legislazione in materia di identificazione degli ovini e caprini.

➤ **Sorveglianza sugli aborti**

Da parte dei detentori e dei Veterinari Liberi Professionisti è obbligatoria la segnalazione degli aborti ai Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende USL competenti per territorio.

I Veterinari Liberi Professionisti provvedono a segnalare i casi di aborti o di ritenzioni placentari di cui vengono a conoscenza utilizzando la **scheda n. 1**, che va inviata all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche e al Servizio Veterinario di Sanità Animale delle Aziende USL competenti per territorio. In ogni caso il

rapporto di prova dovrà essere inviato, da parte dell'IZSUM, alla Az. USL competente per territorio.

I Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende USL competenti per territorio, nell'ambito della propria attività, ed in collaborazione con i veterinari liberi professionisti e le associazioni di categoria e professionali, provvedono alla raccolta degli aborti e degli invogli fetali al fine di procedere alle diagnosi della causa dell'aborto anche utilizzando le sezioni dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

Ogni 6 mesi l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche invia alla Regione Umbria – Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane, specifica relazione sulle segnalazioni pervenute e relative diagnosi.

I Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende USL competenti per territorio, provvedono ad organizzare campagne di sensibilizzazione e formazione rivolte agli allevatori e alle loro Associazioni Professionali e di Categoria, sulla necessità ed importanza della segnalazione dell'aborto quale strumento di sorveglianza sanitaria di un territorio per la definizione del suo stato sanitario, nonché per il mantenimento della qualifica di territorio ufficialmente indenne ai sensi del D.L.vo 193/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

➤ **Identificazione degli animali**

Tutti gli ovini e i caprini devono essere identificati ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

➤ **Movimentazione degli animali**

La movimentazione animale è il fattore di rischio più importante per la introduzione e la diffusione di una malattia infettiva.

Le movimentazioni degli animali sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello informatizzato, la cui funzionalità è resa disponibile nella BDN.

- L'introduzione degli animali negli allevamenti della Regione Umbria dovrà essere oggetto di vigilanza puntuale ed accurata da parte dei Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende USL competenti per territorio.
- Possono essere introdotti in azienda solamente capi regolarmente identificati e scortati da certificazione di un veterinario ufficiale che attesti che detti animali provengono da allevamenti Ufficialmente Indenni da Brucellosi ovi-caprina.
- Gli animali della specie ovina e caprina di età superiore a 6 mesi introdotti nella Regione Umbria, devono essere altresì sottoposti, indipendentemente dalla qualifica del territorio di provenienza, a un controllo sierologico nei 30 giorni successivi l'introduzione e devono essere tenuti isolati dagli altri animali già presenti in allevamento fino all'esito delle prove, come da tabella sotto riportata:

Numero animali introdotti	Capi da campionare(*)
Fino a 40	Tutti
41-60	40
61-80	56
81-100	68
101-200	78
>200	105

(*)Prevalenza 2% L.C. 95%

➤ **Verifica dello stato sanitario degli allevamenti**

La vigilanza sullo stato sanitario degli animali e degli allevamenti è effettuata mediante l'applicazione in serie delle prove sierologiche di SAR-Ag R.B. e FdC. Lo screening di allevamento viene effettuato saggiando tutti i capi in età diagnostica con la SAR-Ag R.B; in caso di una o più reattività il campione reattivo e tutti i campioni appartenenti allo stesso allevamento vengono sottoposti a FdC.

▪ **Allevamenti sottoposti a controllo**

Devono essere sottoposte a controllo tutte le aziende ovi-caprine situate sul territorio regionale.

Al momento del controllo il veterinario ufficiale compila il modello 2 bis/33. Una copia del modello, completa dell'esito delle analisi di laboratorio, dovrà essere consegnata o inviata all'allevatore.

La profilassi per l'eradicazione della brucellosi è obbligatoria e gli allevatori sono tenuti alla massima collaborazione durante le operazioni di risanamento.

Gli allevatori che non sottopongono i propri animali alle previste operazioni di eradicazione:

- non possono accedere ad alcuna forma di contribuzione;
- non possono commercializzare il latte e i prodotti lattiero-caseari per l'alimentazione umana;

In caso di inadempienza le operazioni di risanamento sono eseguite d'ufficio; il Servizio veterinario dispone la cattura e il sequestro di tali animali, anche con l'ausilio delle forze dell'ordine al fine di sottoporli ai controlli anagrafici e sanitari. Terminati i controlli gli animali entrano nella disponibilità del Comune.

Tutti gli allevamenti ed i capi ivi presenti devono essere identificati e registrati ai sensi della normativa vigente; in occasione dei controlli periodici in allevamento il veterinario ufficiale verifica la corretta identificazione dei capi e la corrispondenza in BDN.

➤ **Mantenimento della qualifica - cadenza dei controlli**

Con Decisione della Commissione 2005/28/CE, le Province di Perugia e di Terni hanno ottenuto la qualifica comunitaria di Ufficialmente Indenne ai sensi della Direttiva 91/68/CEE, e pertanto, per il mantenimento della qualifica di territorio Ufficialmente Indenne si dovranno testare:

- ogni anno successivo all'ottenimento della qualifica, almeno il 10% dei capi di età superiore ai 6 mesi presenti sul territorio.

La parte rappresentativa degli animali da sottoporre a controllo, per ogni azienda selezionata, è costituita da:

- tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a sei mesi;
- tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo al controllo precedente;
- il 25% delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui ne sono presenti meno di 50, nel qual caso tutte le femmine devono essere controllate.

- il controllo dovrà coinvolgere, oltre che il 10% dei capi di età superiore ai 6 mesi calcolato sull'intero patrimonio regionale, riferito ad ogni Azienda USL, almeno il 25%

delle aziende presenti sul territorio, in maniera da saggiare tutti gli allevamenti in 4 anni, dando la priorità a:

- precedenti focolai in azienda o correlazione con altri focolai
- produzione di latte
- vicinanza con territori a qualifica sanitaria inferiore o sconosciuta
- frequenti compravendite di animali
- elevata consistenza dell'allevamento
- management aziendale
- frequente movimentazione dei capi verso fiere, mostre o centri genetici
- mancata identificazione degli animali.

nel qual caso tali controlli devono essere considerati aggiuntivi rispetto al 25% delle aziende previste.

Le aziende che hanno subito una sospensione di qualifica devono essere sottoposte a controllo anche l'anno successivo.

Gli allevamenti transumanti devono essere controllati ogni anno: al rientro nelle sedi invernali, in ogni gregge, dovrà essere sottoposto ad un controllo sierologico un numero di animali secondo la seguente tabella (numero di campioni richiesto per individuare almeno un capo positivo se la prevalenza è superiore al 5%, con un livello di confidenza del 95%):

Consistenza gregge	N° capi da monitorare
<20 capi	tutti
21-40	31
41-70	40
71-100	45
101-300	54
>300	59

Si precisa che per quanto riguarda lo spostamento di animali per motivi di pascolo all'interno della Regione Umbria questo sarà oggetto di opportuna valutazione epidemiologica congiunta tra la Regione e le Aziende USL con i conseguenti specifici provvedimenti.

I responsabili dei Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende USL effettuano e documentano, nell'ambito delle verifiche dell'efficacia dei controlli previste dal regolamento (CE) 625/2017 e successive modifiche ed integrazioni, le verifiche circa il rispetto delle procedure seguite per le attività previste dal presente Piano.

ALLEVAMENTI E CAPI POSITIVI PER BRUCELLA

In tutti i casi in cui:

- venga isolata Brucella spp. da aborti, visceri, sangue, latte;
- risulti positiva la PCR per Brucella spp. da sangue, latte, visceri;
- risultino correlazioni epidemiologiche con focolai già accertati e le prove di laboratorio siano positive;
- risultino positivi uno o più capi alla FdC e l'indagine epidemiologica avvalori la presenza dell'infezione in allevamento;
- risultino manifestazioni cliniche di brucellosi confermate da esami di laboratorio.

viene effettuata l'immediata dichiarazione di **azienda infetta da Brucellosi e la revoca della qualifica sanitaria.**

Tutte le brucelle eventualmente isolate verranno inviate per la tipizzazione al centro di Referenza di Teramo.

- Nell'azienda si applica quanto previsto dal DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni e dal DM 2 luglio 1992, n. 453 e successive modifiche ed integrazioni.
- Gli animali infetti, se non già identificati elettronicamente ai sensi della normativa vigente, vanno elettronicamente identificati e immediatamente isolati e macellati, sotto controllo ufficiale al più presto e comunque non oltre sette giorni dalla immediata notifica ufficiale al proprietario o al detentore.
- I Servizi di Sanità Animale delle Az. USL competenti per territorio, dovranno notificare al Servizio IAPZ la positività al fine di al fine di garantire il risanamento del latte o, se il caso, la sua distruzione.
- I Servizi di Sanità Animale delle Aziende USL competenti per territorio segnalano le misure adottate al servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
- I Servizi di Sanità Animale delle Az. USL competenti per territorio, dovranno prendere le precauzioni del caso al fine di evitare la diffusione della malattia agli altri animali e all'uomo.
- Il risanamento del focolaio dovrà avvenire con le modalità descritte dagli articoli 7 e 8 del D.M. 453/1992 e successive modifiche ed integrazioni. La qualifica sanitaria non è ripristinata fino a quando tutti i capi di età > 6 mesi sono risultati negativi a due prove effettuate a 3 mesi di distanza. La prima prova deve essere effettuata almeno 6 settimane dopo l'allontanamento dell'ultimo capo infetto e le previste operazioni di pulizia e disinfezione.

Negli allevamenti dichiarati infetti il veterinario ufficiale effettua la registrazione nel sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali (SIMAN) delle informazioni relative al focolaio entro 48 ore dalla conferma ufficiale, inoltre prosegue la relativa indagine epidemiologica avviata in fase di sospetto, in collaborazione con l'IZS dell'Umbria e delle Marche, utilizzando il modello precompilato disponibile nel SIMAN.

Entro due giorni dalla conferma di positività, revoca la qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne. Contestualmente alla revoca, dispone la notifica della revoca al proprietario e/o al detentore e l'obbligo di abbattere gli animali dichiarati infetti.

Entro due giorni dall'esclusione del sospetto o dall'estinzione del focolaio, inserisce nel SIMAN la cancellazione del sospetto non confermato o l'estinzione del focolaio e provvede a riassegnare la qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

STALLE DI SOSTA

Le stalle dei commercianti costituiscono unità epidemiologiche distinte da ogni altra struttura zootecnica e, in quanto tali, sono fisicamente e funzionalmente separate da altre aziende da riproduzione o da ingrasso. Queste rappresentano un punto critico nella gestione dei piani di risanamento, in quanto strutture nelle quali vengono a contatto animali di diversa provenienza.

Tali strutture devono essere autorizzate in base alla normativa vigente.

Al fine di evitare contatti fisici diretti o indiretti, i commercianti garantiscono la netta separazione degli animali destinati direttamente al macello da quelli da vita.

Gli animali possono soggiornare all'interno della stalla di sosta per un periodo massimo di 30 giorni. Nei casi in cui gli animali soggiornino all'interno di dette strutture per periodi più lunghi, queste perdono i requisiti sanitari previsti per le stalle di sosta e il Servizio Veterinario della AZ. USL applica le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Ogni due anni, i Servizi di Sanità Animale delle Aziende USL competenti per territorio provvedono alla revisione delle autorizzazioni in tutte le stalle di sosta operanti.

Le stalle di sosta devono essere sottoposte a controllo con cadenza almeno mensile.

Il controllo deve prevedere almeno:

- verifica della corretta identificazione degli ovini presenti nella stalla e controllo della loro documentazione sanitaria
- verifica della corretta compilazione del registro di carico e scarico e dello stato di aggiornamento dello stesso.

Le attività di controllo sulle stalle di sosta sono rendicontate utilizzando l'apposita funzionalità informatica disponibile nel portale VETINFO accessibile tramite l'indirizzo www.vetinfo.it.

In caso di correlazione epidemiologica con focolai di infezione in altri allevamenti, il Servizio veterinario controlla tutti gli animali ancora presenti nella stalla di sosta con spese a carico del commerciante. In caso di positività di uno o più animali, tutti gli animali presenti sono abbattuti entro 7 giorni, attuando le procedure di disinfezione della stalla.

ALLEVAMENTI E CAPI SOSPETTI POSITIVI PER BRUCELLA

In tutti i casi in cui:

1. uno o più capi risultino positivi alla SAR, ma negativi alla FdC, si procede nel modo seguente:

- isolamento del capo o dei capi sospetti;
- divieto di movimentazione di tutti i capi dell'allevamento, ad esclusione di quelli destinati direttamente al mattatoio
- esecuzione di un secondo prelievo a distanza di 10-15 giorni dal primo sul capo/capi risultati positivi. I campioni dovranno pervenire alla Sezione Diagnostica IZS scortati da modulistica che evidenzia il fatto che si tratta di capi SAR+/FdC-, i campioni dovranno essere esaminati usando solamente la FdC.
- nel caso in cui anche la seconda FdC risulti negativa, l'animale/i verrà/verranno considerato/i sano/i (falso/i positivo/i alla SAR);
- qualora invece la FdC risulti positiva, si dovrà applicare la procedura di cui al punto 2

In assenza di particolari fattori di rischio per la presenza di Brucellosi, durante il periodo che trascorre tra la segnalazione della positività alla SAR e la comunicazione dell'esito della seconda FdC, sarà possibile vincolare al trattamento termico risanatore solamente il latte dei capi SAR+/FDC-, senza applicare ulteriori misure restrittive al resto dell'allevamento. In caso contrario tutto il latte prodotto dovrà essere sottoposto al trattamento termico risanatore.

2. uno o più capi risultino positivi alla FdC, (con titolo uguale o superiore a 20 UIFC/ml) si procede nel modo seguente:

- isolamento del capo o dei capi sospetti;
- sospensione della qualifica di allevamento ufficialmente indenne;
- divieto di movimentazione di tutti i capi dell'allevamento ad esclusione di quelli destinati direttamente al mattatoio
- abbattimento del capo/i FdC positivo/i, entro sette giorni
- esecuzione di un secondo prelievo a distanza di 10-15 giorni dal primo su tutti gli animali di età superiore a 6 mesi. I campioni dovranno essere esaminati usando solamente la FdC.

Qualora nell'azienda non vi siano sintomi clinici di Brucellosi o isolamento di Brucella e un'indagine epidemiologica condotta nell'allevamento non rilevi l'esistenza di fattori di rischio per la presenza di infezione brucellare (pregresse infezioni, contatti diretti o indiretti con allevamenti senza qualifica sanitaria, recente introduzione di animali, movimenti verso fiere e mostre, significative non conformità nella gestione aziendale), la qualifica potrà essere ripristinata dopo che le indagini di laboratorio condotte sugli organi prelevati dagli animali FdC positivi abbattuti non hanno evidenziato la presenza della Brucella spp e tutti gli ovini e caprini di età superiore a 6 mesi sono stati sottoposti con esito favorevole a una ulteriore prova sierologica individuale, eseguita ad almeno 42 giorni dall'allontanamento dall'azienda dell'ultimo capo positivo.

3. La qualifica di allevamento Ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa anche nei seguenti casi:

- correlazione epidemiologica con focolaio,
- introduzione di animali senza certificazione o la cui identificazione risulti non accertabile
- mancato rispetto della periodicità dei controlli;
- mancata cooperazione con il Servizio veterinario nell'esecuzione del piano di profilassi.

4. Negli allevamenti con sospensione della qualifica, si dovrà sempre procedere a:

- sequestro di tutti i capi presenti in azienda
- divieto di ogni movimento di animali da vita delle specie sensibili da e per l'azienda ad esclusione di quelli destinati direttamente al mattatoio
- inserimento del motivo del sospetto di positività e ogni altro dato disponibile nel Sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali (SIMAN);
- avvio, entro due giorni dalla sospensione della qualifica sanitaria, l'indagine epidemiologica in collaborazione con l'IZS dell'Umbria e delle Marche, utilizzando il modello precompilato disponibile nel SIMAN.

Sulla base dei risultati degli accertamenti diagnostici e dell'indagine epidemiologica, la ASL, sentito il parere del Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione regionale Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, decide se procedere all'apertura del focolaio con conseguente revoca della qualifica sanitaria oppure procedere alla revoca del sospetto.

In ogni caso sull'allevamento in questione, ad eccezione dei casi ricadenti al punto 1, la Sorveglianza Sanitaria verrà effettuata ogni anno su tutti i capi, superiori a sei mesi, per i quattro anni consecutivi.

In ogni caso per gli allevamenti non infetti nei quali si ripetono esiti dubbi durante i controlli successivi, la Regione può richiedere l'intervento dell'IZS competente per territorio e del Centro di riferimento Nazionale per le brucellosi per eventuali approfondimenti diagnostici.

MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI INFETTI

Tutti gli ovini e caprini riconosciuti infetti devono essere inviati al macello in vincolo sanitario al più presto e comunque non oltre 7 giorni dalla immediata notifica ufficiale al proprietario o detentore.

Gli animali devono essere inviati al macello in vincolo sanitario (previo preavviso) scortati da:

- modello 4

- copia della scheda di stalla (mod. 2bis/33)
oppure mod. 4 elettronico, con tutti i dati riportati su questo unico documento

Sul modello 4, per consentire gli adempimenti di competenza al veterinario ufficiale del macello di destino, deve essere specificato che si tratta di animali infetti da brucellosi.

I veterinari responsabili dell'ispezione negli impianti di macellazione ove vengono macellati i capi infetti, prima di autorizzare l'abbattimento degli stessi, devono verificare l'identificazione degli animali e la perfetta corrispondenza di questi dati con quelli riportati sul Modello 2bis/33 di scorta e sugli altri documenti previsti.

I veterinari responsabili dell'ispezione negli impianti di macellazione devono tempestivamente segnalare, non oltre le ventiquattro ore dalla comunicazione di cui sopra, al Responsabile del Servizio di Sanità Animale da cui provengono gli animali interessati, il mancato arrivo degli animali infetti. In tale comunicazione vanno indicati i dati identificativi degli animali infetti non arrivati e l'azienda di provenienza.

I veterinari responsabili dell'ispezione di cui sopra, rilasceranno l'attestato di avvenuta macellazione da inviare tempestivamente entro e non oltre sette (7) giorni dell'avvenuta macellazione al Servizio di Sanità Animale della Azienda USL dal cui territorio provengono gli animali infetti.

In ogni caso, i visceri, le mammelle e il sangue dei soggetti riscontrati infetti devono essere sequestrati e distrutti, salvo quanto necessario agli esami di laboratorio. Sui capi infetti macellati vanno effettuati prelievi di organi per l'isolamento e la tipizzazione della *Brucella*. Il prelievo viene inviato presso i laboratori della sezione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche competente accompagnato dalla **scheda 2**. Sui campioni prelevati il laboratorio eseguirà la ricerca di *Brucella spp.*

La ASL competente per territorio, previo assenso della Regione e dell'Osservatorio Epidemiologico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, può disporre lo stamping out di tutti i capi dell'allevamento infetto, a seguito, in particolare, della valutazione dei seguenti casi:

- elevato rischio di diffusione all'interno dell'azienda o ad altre aziende in relazione alle movimentazioni ed al tipo di allevamento
- registrazione di un'elevata percentuale di casi positivi (elevata prevalenza dell'infezione) al momento del controllo
- situazione sanitaria dell'allevamento nell'ultimo anno, ponendo attenzione, in particolare, alle cause del persistere dell'infezione e all'origine del contagio; il mancato rispetto della normativa vigente sullo spostamento per monticazione/alpeggio/pascolo vagante e sull'identificazione degli animali, ovvero la mancata collaborazione nelle attività di profilassi prescritte dal presente piano nonché il mancato abbattimento degli animali positivi entro i termini previsti
- isolamento di *Brucella spp.*

SISTEMA INFORMATIVO

I Servizi veterinari delle Az. USL rendono disponibili tutte le informazioni relative all'esecuzione e all'esito delle attività di profilassi previste dal presente Piano, nel Sistema Informativo Veterinaria e Alimenti regionale (SIVA) al fine di rendere possibile, **entro 7 giorni dall'acquisizione dei risultati**, il trasferimento di tali informazioni nel portale www.vetinfo.sanita.it.

Al fine di tenere sotto controllo la situazione epidemiologica sono previsti, per il sistema informativo, i seguenti modelli:

Scheda n. 1 – Segnalazione di aborto/ritenzione placentare

Scheda n. 2 – Scheda rilevamento dati al macello

Scheda indagine epidemiologica precompilata (SIMAN)

Ogni sei mesi l'IZS dell'Umbria e delle Marche invia alla Regione Umbria – Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione regionale Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane specifica relazione.

Per lo schema di flusso informativo per la sorveglianza epidemiologica, oltre quanto previsto dal presente piano, si farà riferimento alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

REGIONE UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Scheda 1

PIANO DI SORVEGLIANZA BRUCELLOSI OVINA/CAPRINA

SCHEDA SEGNALAZIONE DI ABORTO, RITENZIONE PLACENTARE

DATA Az. USL

Denominazione azienda

Codice identificazione azienda

Proprietario

Via/località N.....

Comune..... PROV

Consistenza dell'allevamento

☐ **ABORTO**

☐ **RITENZIONE PLACENTARE**

SPECIE COLPITA/E

PERIODO NEL QUALE SI SONO VERIFICATI : DAL AL

ANIMALI INTERESSATI : PRIMIPARE% PLURIPARE.....%

TIPO DI ABORTI: ☐ PRECOCI ☐ TARDIVI

ALTRI SINTOMI: MASTITI ☐ ORCHITI ☐ ARTRITI ☐

altro (specificare)

☐ **Invio di materiale patologico al laboratorio** -data

IL VETERINARIO
(Firma e Timbro)

.....

REGIONE UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Scheda 2

PIANO DI SORVEGLIANZA BRUCELLOSI OVINA/CAPRINA

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI AL MACELLO

Dr..... Recapito telefonico

Az USL n°..... Data / /

Macello N° tel.

Via..... Comune Prov.....

ANIMALI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTO INFETTO

☐

(marcati con 'T')

Allevamento: Codice identificazione azienda (DPR 317/96)

Denominazione azienda

Proprietario

Via N°

Comune Prov.....

Az. U.S.L. n°

TIPO E NUMERO DI ANIMALI ESAMINATI

PECORE N°

CAPRE N°

..... N°

..... N°

REPERTO ISPETTIVO

Descrizione delle lesioni anatomo-patologiche riscontrate:

.....

.....

.....

.....

Contrassegno Identificazione (marca auricolare)	Categoria	Organi prelevati(1)			
.....	Pecora <input type="checkbox"/> Capra <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci	<input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Utero gravido <input type="checkbox"/> Mammella <input type="checkbox"/> Vescicole seminali e testicoli	Altro:.....	
.....	Pecora <input type="checkbox"/> Capra <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci	<input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Utero gravido <input type="checkbox"/> Mammella <input type="checkbox"/> Vescicole seminali e testicoli	Altro:.....	
.....	Pecora <input type="checkbox"/> Capra <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci	<input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Utero gravido <input type="checkbox"/> Mammella <input type="checkbox"/> Vescicole seminali e testicoli	Altro:.....	
.....	Pecora <input type="checkbox"/> Capra <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci	<input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Utero gravido <input type="checkbox"/> Mammella <input type="checkbox"/> Vescicole seminali e testicoli	Altro:.....	
.....	Pecora <input type="checkbox"/> Capra <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci	<input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Utero gravido <input type="checkbox"/> Mammella <input type="checkbox"/> Vescicole seminali e testicoli	Altro:.....	
.....	Pecora <input type="checkbox"/> Capra <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci	<input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Utero gravido <input type="checkbox"/> Mammella <input type="checkbox"/> Vescicole seminali e testicoli	Altro:.....	
.....	Pecora <input type="checkbox"/> Capra <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci	<input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Utero gravido <input type="checkbox"/> Mammella <input type="checkbox"/> Vescicole seminali e testicoli	Altro:.....	
.....	Pecora <input type="checkbox"/> Capra <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci	<input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Utero gravido <input type="checkbox"/> Mammella <input type="checkbox"/> Vescicole seminali e testicoli	Altro:.....	
.....	Pecora <input type="checkbox"/> Capra <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci	<input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Utero gravido <input type="checkbox"/> Mammella <input type="checkbox"/> Vescicole seminali e testicoli	Altro:.....	

(1) Barrare le caselle corrispondenti agli organi prelevati per ciascun animale macellato organi da prelevare per l'isolamento di Brucella. I campioni, opportunamente confezionati, devono essere inviati nel più breve tempo possibile alla vicina Sezione dell'Istituto Zooprofilattico, avendo cura di mantenerli a temperatura di refrigerazione. Se l'invio non è effettuabile entro 12 ore dal prelievo, sottoporre i campioni a congelamento.

SPAZIO RISERVATO ALLA SEZIONE DIAGNOSTICA – I.Z.S.

Numero di registro sezione:

[illegible]

DATA DI INVIO ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO

SEDE CENTRALE ☐SEZIONE DI ☐

Firma del Veterinario

* * *
